



Presidenza **FISM Nazionale**

Prot.n.271/24-na
Circ.n.37/24

Ai Consiglieri nazionali
Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie regionali
Alle scuole dell'infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 7 ottobre 2024

Oggetto: Inail - Comunicazione numero studenti a.s. 2023/24 entro il 30/11/2024

L'articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, ha esteso anche all'anno scolastico/accademico 2024-2025 la tutela assicurativa Inail contro gli infortuni degli studenti e degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevista originariamente per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024.

Successivamente con la nota operativa 8522/2024 del 14 agosto, l'Inail ha fornito le istruzioni per l'applicazione, anche all'anno scolastico e accademico 2024-2025, dell'ampliamento della tutela assicurativa a studenti e docenti, disposta dalla suddetta normativa.

La tutela riguarda studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Si ricorda che, secondo quanto chiarito dalla circolare Inail 45/2023, dopo le novità introdotte dal Dl 48, l'assicurazione è stata estesa a tutte le attività di insegnamento e apprendimento per le quali vige la presunzione legale di pericolosità.

Le tutele per le/gli insegnanti

Per quanto riguarda le/gli insegnanti la tutela copre gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento della attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività sia interne che esterne (ad. esempio viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche, missioni,) senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari ed accessorie all'attività di insegnamento.

La tutela è estesa anche all'infortunio in itinere alle stesse condizioni previste per gli altri lavoratori (vedi D. Lgs. n 38/2000).

Le tutele per gli studenti

Per quanto riguarda gli studenti la tutela opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze

LARGO
IL
L
AMMO
IL
PRENDIAMO
IL
PRENDIAMO
IL
PRENDIAMO
IL



Presidenza FISM Nazionale

(ad esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, e così via). Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi come mensa, ricreazione, uscite didattiche, gite, visite guidate, attività ludico sportive (giochi della gioventù).

Sono ricompresi nelle attività scolastiche assicurate anche i tirocini curriculari e le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi che sono considerate attività proprie della scuola.

Per gli studenti la copertura Inail non si estende agli infortuni in itinere, tranne, il caso in cui l'infortunio, in un percorso di scuola-lavoro, avvenga durante il tragitto istituto-luogo in cui si svolge l'attività.

Premio per gli studenti scuole non statali

Agli studenti delle scuole e degli istituti formativi non statali si applica, il regime del premio speciale unitario, stante la specificità della loro forma di assicurazione, che non può assumere a riferimento alcuna forma di retribuzione; un premio, in questo caso, posto a carico della scuola o dell'istituto di istruzione, in qualità di datore di lavoro.

Sul punto, l'Inail ha ricordato con la suddetta nota, che dal 1° luglio 2024 l'importo annuale a persona è stato aggiornato a 10,40 euro e che dopo la rivalutazione disposta dal decreto del Lavoro 114/2024 l'importo del premio per la regolazione dell'anno scolastico 2023/2024 è di 10,05 euro. Il premio annuale per studente, in sede di regolazione, è calcolato moltiplicando il numero degli studenti, **da comunicare all'Inail entro il 30 novembre**, per 10,05 euro, a cui va sommato l'1% di addizionale ex Anmil.

Da tale importo va detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno scolastico.

Come si paga il premio per gli studenti scuole non statali

Alle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, l'Inail a novembre del 2023 ha richiesto il premio anticipato (acconto) per l'anno scolastico 2023/2024.

Il suddetto premio è stato determinato moltiplicando il numero degli alunni assicurati nel precedente anno scolastico formativo 2022/2023 per l'importo di 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui si aggiunge l'addizionale dell'1%.

Il termine di scadenza per il pagamento del premio era il 16 novembre 2023.

Ora occorre fare la regolazione (conguaglio) del premio per il medesimo anno scolastico 2023/24 sulla base dei dati consuntivi degli studenti e moltiplicandoli per la quota di € 10,05 a studente.

Il numero degli studenti complessivi dell'anno 2023/24 si ottiene sommando il numero dei bambini che hanno frequentato (per le scuole FISM) le scuole dell'infanzia nell'anno 2023/24 anche se hanno frequentato un solo giorno e poi si sono ritirati.

L'Inail, sulla base della comunicazione del numero dei bambini complessivi che le scuole effettueranno entro il 30 novembre 2024, invierà la richiesta del premio di regolazione calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti comunicati per l'importo di 10,05 euro ciascuno a cui va sommato l'1% di addizionale ex Anmil e detraendo da tale

PRENDIAMO IL LARGO





Presidenza FISM Nazionale

importo quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno scolastico entro il 16 novembre 23.

Anticipo premio studenti as.2024/25 scuole non statali

Per quanto riguarda invece l'anticipo del premio Inail per l'anno scolastico 2024/25 le scuole non dovranno fare nulla, in quanto l'Inail utilizzerà i dati consuntivi del 2023/24 comunicati entro il 30 novembre 2024 quale base presuntiva e moltiplicherà il totale complessivo per 10,40 € per ciascun bambino aggiungendo l'1% a titolo di ex Anmil a seguito di aggiornamento del premio dal 1° luglio 2024 ed invierà l'importo del premio dovuto in acconto per l'anno scolastico 2024/25.

Premio per le/gli insegnanti e personale non docente.

Per il personale docente e non docente, le scuole non statali pagheranno il premio con il consueto sistema dell'autoliquidazione (voce di tariffa 0611) indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro **il 28 febbraio 2025**, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2024 ai lavoratori ai quali è stata estesa l'assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2024 ai lavoratori già assicurati alla medesima.

Come già evidenziato all'inizio di questa circolare l'estensione della tutela agli studenti ed insegnanti è stata prorogata alla fine dell'anno scolastico 2024/25.

Dopo tale data il legislatore dovrà decidere se prorogare ancora la tutela, renderla definitiva o ritornare al regime precedente.

Cordiali saluti.

Si allega:

Nota Inail n.8522 del 14 agosto 2024

Il presidente nazionale

Dott. Luca Iemmi

PRENDIAMO IL LARGO